

**REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulta inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello.
- (2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica.
- (3) È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ⁽²⁾.
- (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ⁽³⁾, può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni nei casi in cui la Commissione prenda una siffatta decisione.

(5) Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi.

(6) L'importo della cauzione deve esser tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contrattati.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 22 dicembre 2003, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003 (GU L 123 del 17.05.2003, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in EUR/t)

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di			Supplementi o detrazioni	
		3 mesi	4 mesi	5 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7
ex 020 3	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate:					
ex 020 3 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale ⁽¹⁾	278	315	352	37	1,24
ex 020 3 12 11	Prosciutti	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 12 19	Spalle	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 11	Parti anteriori	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone ⁽²⁾ ⁽³⁾	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	164	197	230	33	1,09
ex 020 3 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	164	197	230	33	1,09
ex 020 3 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati ⁽²⁾ ⁽³⁾	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 55	Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati ⁽²⁾	255	290	325	35	1,17

⁽¹⁾ Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

⁽²⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽³⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁴⁾ La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.